



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA

Emanato con D.R. n. 961 del 6 dicembre 2018



Regolamento del Dipartimento di Lettere e Filosofia

INDICE

<i>Titolo I - Premessa</i>	2
Art. 1 – Finalità.....	2
Art. 2 – Ambito di applicazione	2
Art. 3 – Definizioni.....	2
<i>Titolo II – Organi del Dipartimento e procedure di funzionamento</i>	2
Art. 4 – Organi del Dipartimento	2
Art. 5 – Il Direttore.....	3
Art. 6 – Il Consiglio di Dipartimento.....	3
Art. 7 – Funzionamento del Consiglio di Dipartimento.....	3
Art. 8 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento.....	4
Art. 9 – La Giunta di Dipartimento	5
Art. 10 – Le Aree Dipartimentali.....	5
Art. 11 – Funzionamento e attribuzioni delle Aree Dipartimentali	6
Art. 12 – Gli Ambiti Didattici	6
Art. 13 - La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS)	7
<i>Titolo III – Norme transitorie e finali</i>	7
Art. 14 – Norme finali	7

TITOLO I - Premessa

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento determina l'organizzazione del Dipartimento di Lettere e Filosofia e disciplina il funzionamento dei suoi organi, ai sensi della normativa vigente. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.
2. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia promuove, coordina e gestisce le attività didattiche e di ricerca in ambito umanistico con particolare riguardo agli studi letterari, linguistici, filologici, filosofici, storici e dei beni culturali nel rispetto dell'autonomia dei singoli professori e ricercatori; cura i rapporti con soggetti e istituzioni esterne e favorisce la promozione e la diffusione della conoscenza.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture organizzative del Dipartimento, alla Scuola di dottorato e ai corsi di studio di cui il Dipartimento è struttura responsabile per quanto non è disposto dai rispettivi regolamenti didattici.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "Dipartimento", il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Trento;
 - b) per "Direttore", il Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Trento;
 - c) per "assegnista" si intende un titolare di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010.

TITOLO II – Organi del Dipartimento e procedure di funzionamento

Art. 4 – Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta;
 - d) i Consigli di Area dipartimentale.



Regolamento del Dipartimento di Lettere e Filosofia

Art. 5 – Il Direttore

1. Il Direttore ha le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Dipartimento, convoca il Consiglio e la Giunta di Dipartimento e li presiede;
 - b) è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale, approvato dal Consiglio di Dipartimento;
 - c) cura, coadiuvato dalla Giunta, l'attuazione delle delibere relative al piano dell'offerta formativa e alla programmazione didattica, adottando i provvedimenti necessari, compresi i bandi per l'affidamento esterno degli incarichi di didattica, e provvede altresì, se a tal scopo delegato dal Consiglio di Dipartimento, ad apportare eventuali rettifiche o integrazioni alle sopra citate delibere;
 - d) cura l'attuazione dei provvedimenti adottati dai Consigli di Area dipartimentale relative alla gestione della ricerca, compresi i bandi per assegni di ricerca, contratti di collaborazione e borse di studio;
 - e) è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle attrezzature, degli spazi e delle altre risorse assegnate al Dipartimento;
 - f) svolge le funzioni in materia di spesa attribuitegli dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità e ogni altra funzione assegnatagli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi vigenti;
 - g) sottoscrive convenzioni con organismi comunitari, enti pubblici o privati;
 - h) istituisce eventuali articolazioni organizzative e/o di ricerca, compresi i laboratori cui comunque non compete autonomia amministrativa;
 - i) con proprio decreto può nominare tra i professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento dei collaboratori per lo svolgimento di specifiche funzioni nel rispetto delle prerogative degli altri organi del Dipartimento.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di I fascia a tempo pieno o a tempo definito che si impegnino a passare a tempo pieno qualora eletti, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti, ed è nominato con decreto del Rettore; la seduta del Consiglio di Dipartimento che provvede all'elezione del Direttore è convocata e presieduta dal Decano del Dipartimento. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto.
3. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
4. Il Direttore, una volta eletto, designa tra i professori di I fascia membri del Consiglio di Dipartimento, di norma dell'Area dipartimentale diversa dalla propria, un Direttore Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; il Direttore Vicario è nominato con decreto rettorale e resta in carica quanto il Direttore che lo ha designato.
5. In caso di vacanza della carica di Direttore, il Decano del Dipartimento ne assume le funzioni fino all'entrata in carica del nuovo Direttore.

Art. 6 – Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b) un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca e un rappresentante dei dottorandi del Dipartimento;
 - c) una rappresentanza degli studenti in numero pari a 1/5 rispetto ai professori di ruolo e comunque non inferiore a 3;
 - d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti tra quanti prestano servizio presso il Dipartimento.
2. I rappresentanti di cui alle lett. b), c) d), durano in carica per i due anni accademici successivi alla loro elezione; nel caso di decadenza di singoli rappresentanti nel corso del biennio, subentrano a essi i primi non eletti delle rispettive liste elettorali.

Art. 7 – Funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Direttore tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni, che possono essere ridotti a quarantotto ore in caso d'urgenza. La convocazione deve riportare esplicitamente l'indicazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è formulato dal Direttore.
2. Le funzioni di Segretario vengono svolte dal professore di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, dal più giovane di età. In caso di sua assenza il Direttore nomina, seduta stante, il Segretario per la riunione. Il Segretario cura la redazione del verbale



Regolamento del Dipartimento di Lettere e Filosofia

di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Direttore dopo l'approvazione. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario.

3. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche; il Direttore può invitare alle riunioni soggetti esterni; il Segretario può essere coadiuvato per la verbalizzazione da un'unità del personale amministrativo designata dal Direttore.
4. Le riunioni sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza dei componenti. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti; dal computo dei componenti sono esclusi gli assenti giustificati, che abbiano trasmesso in anticipo al Direttore una motivazione scritta della propria assenza.
5. Qualora l'ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
6. Le delibere sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che l'organo ne differisca l'esecutività. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del Segretario, all'organo o struttura competente.

Art. 8 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale di Dipartimento contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico e sulla base di quanto elaborato dalle Aree dipartimentali e sottoposto alla discussione della Giunta di Dipartimento.
2. Il Consiglio formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore sulla base di quanto elaborato dalle Aree dipartimentali e sottoposto alla discussione della Giunta di Dipartimento.
3. Il Consiglio delibera il piano generale dell'offerta formativa e la programmazione didattica annuale sulla base di quanto elaborato dai Coordinatori di ambito didattico e sottoposto alla discussione della Giunta di Dipartimento.
4. Il Consiglio applica criteri corrispondenti a quelli utilizzati dall'Ateneo nell'allocazione delle risorse ai Dipartimenti per attribuire alle Aree dipartimentali i fondi per le attività di ricerca, di didattica e per il reclutamento.
5. Il Consiglio detta i criteri generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi, compresi i locali, nonché degli strumenti in dotazione.
6. Il Consiglio delibera in ordine a: chiamate dei professori e conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori. Quando trattasi di professori ordinari o straordinari partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di professori associati partecipano alle sedute del Consiglio solo i professori di 1^a e 2^a fascia.
7. Il Consiglio elegge i docenti componenti della Commissione paritetica per la didattica.
8. Il Consiglio delibera gli Ordinamenti e i Regolamenti didattici dei corsi di studio.
9. Il Consiglio approva il documento di autovalutazione da inviare annualmente al Nucleo di Valutazione.
10. Il Consiglio delibera in merito a programmi di insegnamento finalizzati ad esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente ivi compresi Corsi di perfezionamento e Master, anche in collaborazione con le amministrazioni nazionali, regionali e locali.
11. Il Consiglio elabora le proposte di istituzione e di rinnovo di Scuole di Dottorato e di adesione a Scuole e Corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso altre Università, da inviare per l'approvazione all'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia.
12. Il Consiglio elabora le proposte di partecipazione e di adesione a Centri interdipartimentali, Centri Interuniversitari, Consorzi, da inviare per l'approvazione all'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia.
13. Il Consiglio approva la costituzione di Centri inter-Area per la realizzazione di rilevanti progetti di ricerca e di didattica di elevata qualificazione, finanziati da soggetti esterni nazionali e/o internazionali e ne definisce le norme di funzionamento in un quadro di compatibilità con le norme previste dal presente Regolamento e dalle norme di Ateneo vigenti.



Regolamento del Dipartimento di Lettere e Filosofia

14. Il Consiglio approva le proposte di protocolli d'intesa e accordi-quadro finalizzati alla realizzazione di un comune programma di collaborazione scientifica e subordinati alla elaborazione di un programma di lavoro e di scambio.
15. Il Consiglio approva le disposizioni interne, di natura amministrativa, gestionale e finanziaria, per lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche.
16. Il Consiglio può delega proprie funzioni ad altri organi dipartimentali nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti.
17. Il Consiglio si esprime in merito a tutto ciò che gli compete in base a leggi e regolamenti vigenti.

Art. 9 – La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore di Dipartimento, dal Direttore Vicario, dai due Responsabili di Area dipartimentale, dai Coordinatori dei corsi di dottorato, dai Coordinatori dei Centri inter-Area, dal Collaboratore del Direttore alla didattica, dai Coordinatori di ambito didattico e da due rappresentanti degli studenti designati al loro interno dai rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento. In caso d'impedimento, i membri della Giunta possono essere sostituiti dai rispettivi vicari.
2. La durata del mandato della Giunta coincide con quella del mandato del Direttore di Dipartimento.
3. La Giunta è convocata dal Direttore tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni, che possono essere ridotti a quarantotto ore in caso d'urgenza. La convocazione deve riportare esplicitamente l'indicazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è formulato dal Direttore. La verbalizzazione delle sedute della giunta viene svolta dal Direttore Vicario eventualmente coadiuvato da un'unità di personale tecnico amministrativo.
4. Le norme di funzionamento della Giunta sono quelle definite per il Consiglio di Dipartimento, di cui all'art. 7 del presente regolamento.
5. La Giunta collabora con il Direttore del Dipartimento nella formulazione delle delibere da sottoporre all'approvazione del Consiglio. In particolare:
 - a) elabora le proposte di sviluppo in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno e in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore presentate dalle Aree dipartimentali, e le trasmette in forma di progetto organico al Consiglio di Dipartimento;
 - b) elabora la proposta del piano annuale dell'offerta formativa comprensivo delle coperture di docenza interna ed esterna da sottoporre al Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nella sua attuazione.
6. La Giunta promuove e verifica il coordinamento delle iniziative e delle attività dei Corsi di studio che coinvolgano il Dipartimento nel suo complesso e in particolare individua le linee guida per l'approvazione dei piani di studio presentati dagli studenti, per la valutazione delle domande di abbreviazione di carriera, e per i riconoscimenti degli esami sostenuti nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi di mobilità internazionale; delibera inoltre le linee guida e i criteri fondamentali sulla base dei quali i Coordinatori di ambito didattico definiscono l'orario delle lezioni e le modalità di svolgimento degli esami.
7. La Giunta coadiuva il Direttore negli adempimenti di cui all'art. 5 e delibera sulle materie ad essa eventualmente delegate dal Consiglio.

Art. 10 – Le Aree dipartimentali

1. Il Dipartimento si articola in due Aree di programmazione e gestione della ricerca e di pianificazione strategica della didattica:
 - a) Area di Studi Linguistici, Filologici e Letterari;
 - b) Area di Filosofia, Storia e Beni culturali.
2. I membri del Dipartimento afferiscono ad una delle due Aree dipartimentali sulla base di una libera scelta soggetta alla ratifica del Consiglio di Dipartimento. Laddove un componente del Dipartimento non esprima alcuna afferenza, essa viene deliberata dal Consiglio sulla base della proposta della Giunta.
3. Gli ambiti didattici che costituiscono ciascuna Area dipartimentale sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento.



Regolamento del Dipartimento di Lettere e Filosofia

Art. 11 – Funzionamento e attribuzioni delle Aree dipartimentali

1. I professori e ricercatori afferenti a ciascuna delle due Aree dipartimentali compongono i rispettivi Consigli di Area dipartimentale.
2. Gli afferenti a ciascuna delle due Aree dipartimentali eleggono un Responsabile d'Area tra i professori che abbiano optato per il tempo pieno. Il Responsabile nomina un vice-responsabile.
3. Il Responsabile d'Area presiede e convoca il Consiglio d'area e resta in carica tre anni accademici coincidenti con quelli del Direttore di Dipartimento.
4. Ai fini delle modalità di funzionamento dei Consigli di Area dipartimentale valgono le norme previste per il Consiglio di Dipartimento.
5. Il Consiglio di Area dipartimentale ha le seguenti attribuzioni:
 - a) elabora proposte di sviluppo per quanto riguarda la didattica, la ricerca e i rapporti con l'esterno; elabora inoltre proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore di Area. Le proposte formulate dal Consiglio di Area dipartimentale vengono trasmesse alla Giunta di Dipartimento;
 - b) approva le proposte di selezione per il conferimento di assegni di ricerca, di borse di studio per la ricerca, di concorsi per l'assegnazione di premi inerenti l'attività di ricerca; i relativi bandi vengono successivamente emanati dal Direttore di Dipartimento;
 - c) approva le proposte di contratti aventi ad oggetto prestazioni di ricerca, di consulenza (studi, pareri scientifici, ecc.), di formazione (progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze) e sponsorizzazioni a favore di committenti esterni pubblici e privati; i contratti vengono successivamente sottoscritti dal Direttore di Dipartimento;
 - d) propone al Direttore l'istituzione di eventuali articolazioni organizzative e/o di ricerca, compresi i laboratori, comunque non dotati di autonomia amministrativa.

Art. 12 – Gli ambiti didattici

1. Nel Dipartimento di Lettere e Filosofia sono presenti gli ambiti didattici deliberati dal Consiglio di Dipartimento.
2. I Corsi di studio facenti capo a ciascun ambito didattico sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento.
3. Fanno parte di ciascun ambito didattico i professori e i ricercatori titolari di insegnamenti o moduli impartiti nei Corsi di studio pertinenti ai singoli ambiti didattici o i ricercatori non titolari d'insegnamento che abbiano fatto istanza di afferenza.
4. Il Consiglio di Dipartimento elegge per ogni anno accademico il Coordinatore di ciascun ambito didattico e un suo Vice.
5. Il Coordinatore è membro della Giunta di Dipartimento; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Coordinatore vicario.
6. È facoltà del Coordinatore convocare l'Assemblea dei docenti dell'ambito didattico, con funzione consultiva.
7. Il Coordinatore di ambito didattico:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei docenti dell'ambito didattico con funzione consultiva; alla medesima Assemblea possono essere invitati dal Coordinatore i rappresentanti degli studenti del Consiglio di Dipartimento o altri studenti iscritti ai corsi di studio;
 - b) formula proposte in materia di Ordinamenti e Regolamenti Didattici dei Corsi di studio e dei rispettivi Manifesti e li trasmette alla Giunta e al Consiglio per la successiva approvazione;
 - c) programma e coordina le attività didattiche dei Corsi di studio di propria competenza;
 - d) verifica la coerenza degli insegnamenti dei Corsi di studio di propria competenza rispetto ai Regolamenti didattici e alle linee della programmazione didattica annuale e ne cura il coordinamento;
 - e) segnala alla Giunta di Dipartimento le esigenze, motivate da precise necessità didattiche, relative all'attivazione di insegnamenti, all'istituzione di nuove iniziative didattiche e alle esigenze di personale docente;
 - f) definisce annualmente l'orario delle lezioni e le modalità di svolgimento degli esami sulla base delle linee guida stabilite dalla Giunta;
 - g) esamina e approva, eventualmente avvalendosi di referenti, i piani di studio presentati dagli studenti, le domande di abbreviazione di carriera, i riconoscimenti degli esami sostenuti nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi di mobilità internazionale attenendosi alle linee guida formulate dalla Giunta di Dipartimento.



Regolamento del Dipartimento di Lettere e Filosofia

Art. 13 - La Commissione paritetica Docenti-Studenti (CPDS)

1. Nel Dipartimento è istituita la Commissione paritetica Docenti-Studenti, la quale è composta da:
 - a) il Collaboratore del Direttore per la didattica;
 - b) quattro docenti eletti dal Consiglio di Dipartimento;
 - c) cinque studenti che rappresentano i cinque ambiti didattici, scelti tra i rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di Dipartimento o individuati tra gli studenti iscritti ai corsi di studio del Dipartimento; le designazioni avvengono con atto sottoscritto da tutti i rappresentanti degli studenti del Consiglio di Dipartimento. In mancanza del precedente atto, è indetta dal Direttore una votazione tra i rappresentanti degli studenti che si svolge a scrutinio segreto.
2. La Commissione resta in carica due anni ed è convocata dal Il/la Collaboratore/trice del Direttore per la didattica che la presiede.
3. La CPDS individua opportune forme di consultazione di studenti e docenti dei singoli corsi di studio per assolvere efficacemente ai compiti che le sono assegnati.
4. È compito della Commissione monitorare, mediante l'individuazione di opportuni indicatori di valutazione, l'attività formativa e la qualità della didattica dei corsi di studio nonché l'attività di servizio agli studenti da parte di professori e dei ricercatori. La Commissione formula pareri sull'attivazione e sulla soppressione di corsi di studio.
5. La Commissione redige altresì una relazione annuale, articolata per corso di studio, che prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con riferimento anche agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli corsi di studio. Tale relazione, basata su elementi di analisi indipendenti, va inoltrata al Nucleo di Valutazione, al Presidio Qualità di Ateneo, ai Coordinatori di Ambito didattico e al Consiglio di Dipartimento.

TITOLO III – Norme transitorie e finali

Art. 14 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data del decreto rettorale con il quale viene emanato.
2. Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Dipartimento.